

Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18*

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

(BUR n. 15 del 16 agosto 2004, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 13 ottobre 2004, n. 24, 29 dicembre 2004, n. 34, 16 febbraio 2005, n. 2, 17 agosto 2005, n. 13, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18 luglio 2008, n. 24 e L.R. 31 marzo 2009, n. 8)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5; art. 2, comma 5; art. 3, comma 3; art. 4, comma 6; art. 5, comma 4; art. 8, commi 8 e 10; art. 10; art. 10bis; art. 10ter; art. 11, commi 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12; art. 12bis; art. 17; art. 18; art. 19)

TITOLO I (Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1¹

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è fissato al *31 dicembre 2014*².

2.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per gli anni 2003 e 2004 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. Lo stanziamento previsto all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – relativo alla realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione inerenti lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi da parte dei Comuni e delle Comunità Montane – è aumentato di euro 3.000.000,00.

5. I benefici di cui alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell'ENEL utilizzati in attività di pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge medesima.

6.

7.

*La Corte Costituzionale con sentenza n. 361 depositata il 7 novembre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3.

¹I commi 2, 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

² Termine differito dalle LL.RR. 18/2004 e 34; 8/2005; 13/2005; 1/2006; 9/2007; 34/2010; 47/2011.

della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà...”¹⁶.

5. All’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34, dopo le parole “...Conservatori di Musica...” sono aggiunte le parole “...e il Politecnico “Scientia e Ars” di Vibo Valentia”.

6. All’articolo 4 della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente quinto alinea:

- “Italo Falcomatà” con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie”.

Art. 12 bis

1. Alla Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:

- il comma 2 dell’articolo 4, è così sostituito: “Le aziende devono essere anche produttrici di latte e registrate a norma dell’articolo 11 del D.P.R. 54/1997.”

- all’articolo 5, comma 3,

- la parola “...semestralmente...” è sostituita dalle parole “...di volta in volta...”;

- dopo la parola “...Regione” sono inserite le parole “...per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prodotti tradizionali”

- é inserito il seguente articolo 6-bis: “Le aziende di cui alla presente legge devono attuare un protocollo in autocontrollo semplificato per garantire la gestione igienico-sanitaria della propria filiera produttiva al fine di assicurare la specificità del prodotto finito.”.

2. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole “...ai Comuni sedi di strutture...” sono sostituite dalle parole “...al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali...” e dopo le parole “...riconosciuti ...” sono inserite le parole “...in base all’articolo 2 della presente legge. Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato¹⁷....”

TITOLO III

(Disposizioni di carattere normativo in materia sanitaria)

Art. 13¹⁸

(Abrogato)

¹⁶Anche nel presente comma viene impropriamente richiamato l’art. 1, mentre il riferimento è da intendersi all’art. 4 della L.R. 15 gennaio 1986, n. 2.

¹⁷La L.R. 13 ottobre 2004, n. 24 ha modificato il presente comma 2 aggiungendo la seguente frase: “Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato”.

¹⁸Articolo abrogato dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.